

UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

REGOLAMENTO
per la disciplina delle riprese
delle sedute del consiglio
dell'unione in video e audio

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

ARTICOLO 2 - OGGETTO

ARTICOLO 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE

ARTICOLO 5 – INFORMAZIONE

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL UNIONE

ARTICOLO 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI

ARTICOLO 9 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ARTICOLO 11 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

TITOLO VI - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

ARTICOLO 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 15 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

ARTICOLO 16 - TUTELA DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI E DEI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI O REATI

ARTICOLO 17 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

TITOLO VIII - NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITA'

- 1.1 L'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Dell'Unione la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Amministrazione.
- 1.2 Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e regolare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio dell'Unione e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000), in modo da offrire una ulteriore alternativa agli strumenti di informazione già esistenti.
- 1.3 Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla protezione dei dati personali e della riservatezza (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, tramite canali esclusivamente istituzionali, quali pagina web sul sito istituzionale del Unione effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti terzi previamente autorizzati, dell'attività integrale del Consiglio Dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, riunito in adunanza pubblica ordinaria e straordinaria.
- 2.2 L'attività di video ripresa delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:
 - riprese effettuate direttamente dall'Unione dei Comuni;
 - riprese effettuate per motivi di informazione e cronaca.Non sono ammesse altre forme di riprese.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI

- 3.1 Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, nel rispetto altresì del principio di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati personali, nonché di limitazione della conservazione (art. 5 Reg. UE 2016/679).

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE

- 4.1 L'Unione dei Comuni può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati, alla registrazione audio-video dell'attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione.

- 4.2 Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Dell'Unione, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Dell'Unione ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
- 4.3 Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio dell'Unione.
- 4.4 I Consiglieri dell'Unione che non desiderino essere ripresi devono manifestare per iscritto, compilando il modulo allegato al presente regolamento (Allegato A) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e prima dell'inizio della seduta, il loro dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, in modo da posizionarsi al di fuori dello raggio di inquadramento delle videocamere, oppure chiedere l'interruzione della ripresa video in occasione del proprio intervento; in questo caso, se possibile, potrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa ovvero del proprio nome utente che deve essere visualizzato nel software utilizzato in caso di partecipazione alle sedute consiliari in videoconferenza.
- I consiglieri che non abbiano manifestato in anticipo un loro eventuale dissenso, durante i lavori del Consiglio non possono in alcun modo impedire che la propria immagine venga registrata.

ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE

- 5.1 Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta ed anche al pubblico presente circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
- 5.2 Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni (contenenti gli elementi essenziali dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679) all'ingresso della sala.
- 5.3 Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto, in apertura di seduta, ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dell'Unione, ad adottare, nel corso dei loro interventi, un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
- 5.4. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39 D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "dati relativi a condanne penali o reati" e "categorie particolari di dati" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona (rientra tra le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito

una seduta che delibera l'attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere categorie particolari di dati).

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL UNIONE

ARTICOLO 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

- 6.1 L'Unione dei Comuni dei Monti Dauni può effettuare direttamente le riprese o in alternativa autorizzare soggetti esterni o gruppi consiliari che ne abbiano fatto richiesta, con la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale del Unione.
- 6.2 Si precisa che per "diffusione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Pertanto, la diffusione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa in quanto prevista e disciplinata all'interno del presente regolamento.
- 6.3 Le riprese e trasmissioni video, effettuate a cura dell'Unione, verranno realizzate sotto la responsabilità di un funzionario individuato dall'Amministrazione o altra figura espressamente autorizzata.
- 6.4 Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda attivare la registrazione audio-video delle sedute consiliari oppure non sia possibile per carenza di fondi e dotazioni dell'Ente, è facoltà del singolo gruppo consiliare richiedere l'autorizzazione ad effettuare il medesimo servizio a proprio onere e spese per la durata dell'intera consiliatura ed anche in maniera discontinua.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE – RESPONSABILITÀ

- 7.1 Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Dell'Unione dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
- 7.2 Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Dell'Unione, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Dell'Unione dovranno essere ripresi integralmente.
- 7.3 Non sono consentite riprese audio-video delle pause e delle interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
- 7.4 Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del Presidente del Consiglio, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI

- 8.1 I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video ovvero un mal funzionamento della rete internet o dell'impianto elettrico.
- 8.2 In nessun caso le riprese potranno essere eseguite con altri strumenti esterni.

ARTICOLO 9 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

9.1 L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Dell'Unione è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati (es. categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali o reati);
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE E DURATA

10.1 Le pubblicazioni delle riprese potranno essere trasmesse unicamente sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni. Le riprese audio video saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Unione sia in modalità "on line" (streaming), durante la seduta del consiglio, che in modalità "archivio" per la durata prevista dal comma successivo.

10.2 Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale dell'Unione per un periodo di sei (6) mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Dell'Unione, considerando che resta come documento ufficiale delle sedute di Consiglio il Verbale della seduta che è sempre a disposizione dei cittadini.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate presso l'Ente in forma permanente su supporto informatico, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE / CRONACA

ARTICOLO 11 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

11.1 Fatte salve le riprese e le trasmissioni delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, la ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, può essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato, qualora non provveda già l'Unione dei Comuni alla ripresa audio visiva.

11.2 I soggetti interessati che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio, utilizzando l'apposito modello allegato al

presente Regolamento quale parte integrante (Allegato B); tale modulistica è disponibile presso l'Ufficio segreteria oppure scaricabile dal sito internet dell'Unione dei Comuni.

11.3 I soggetti interessati devono comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, etc);
- titolare responsabile del trattamento dei dati.

11.4 L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

11.5 L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

11.6 Il Presidente del Consiglio, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda.

11.7 Sia per l'autorizzazione che per il diniego, il Presidente compilerà la parte a lui riservata, motivando l'eventuale diniego.

11.8 Le domande dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio dell'Unione e sarà cura dell'Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego, debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

11.9 Il soggetto che effettua le riprese è tenuto a fornirne gratuitamente copia integrale al funzionario responsabile del servizio videoriprese, che la prenderà in consegna al termine della seduta consiliare.

11.10 I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio dell'Unione, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio, durante la ripresa, allo svolgimento delle sedute consiliari;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse;
- a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Dell'Unione;
- a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (politico, commerciale, etc).

11.11 Per quanto previsto nel presente articolo, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

11.12 L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio dell'Unione dà comunicazione ai presenti in sala.

11.13 I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese; si procederà inoltre, qualora se ne verificano le condizioni, a segnalare nelle sedi competenti la o le violazioni.

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

12.1 La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 (e s.m.i.) e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

12.2 In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio dell'Unione, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

TITOLO VI- MODALITA' DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

13.1 Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate alle deliberazioni di Consiglio dell'Unione, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

ARTICOLO 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

14.1 Resta ferma la disciplina contenuta nel regolamento sul funzionamento del consiglio circa le modalità di redazione del verbale dell'adunanza ripresa con modalità video-audio. In particolare, gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri durante le riprese della seduta consiliare sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza i concetti espressi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già muniti del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornire copia al segretario dell'Unione, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. Non sussiste l'obbligo del segretario verbalizzante di trascrivere gli interventi a seguito sbobinatura delle riprese.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 15 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

15.1 L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio dell'Unione è subordinata all'avvenuto adeguamento e aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento dell'Unione dei

Comuni con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, all'individuazione del personale interno autorizzato e appositamente istruito e ad eventuali Responsabili del trattamento esterni (in caso di esternalizzazione del servizio) ai sensi della vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché all'adozione delle adeguate misure di sicurezza e tutela, anche secondo il provvedimento emanato dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ARTICOLO 16 - TUTELA DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI O DEI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

16.1 Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "categorie particolari di dati" dal Reg. UE 2016/679, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, il riferimento a dati biometrici o genetici, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

16.2 Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati relativi a condanne penali o reati, vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale, ad eccezione di coloro che rivestono un incarico pubblico o carica politica.

16.3 Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi dalle categorie particolari di dati o dei dati relativi a condanne penali o reati che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri dell'Unione presenti alla seduta.

ARTICOLO 17 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

17.1 Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), cui si rinvia, L'Unione dei Comuni dei Monti Dauni è il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate.

17.2 L'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, a garanzia della correttezza delle attività di trattamento, ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito web istituzionale.

17.3 Il gestore privato o altro soggetto terzo autorizzato cui è, eventualmente, affidato dal Unione l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet dell'Unione è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

TITOLO VIII- NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

18.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento dell'Unione per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento delle sedute del Consiglio Dell'Unione.

ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE

19.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

19.2 Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

19.3 In considerazione della concreta necessità di attrezzare ed adeguare tecnologicamente la sala consiliare per l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, si dà atto che al medesimo sarà data progressiva attuazione tenendo conto delle necessarie risorse finanziarie disponibili.

**DINIEGO ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI E VIDEO RIPRESE DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI**

Io sottoscritto/a _____,

nato/a _____ il _____ e residente in _____, in
qualità di _____

con riferimento all'art. 4 del Regolamento che disciplina la registrazione audio-video dell'attività deliberativa delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione ai fini della successiva pubblicazione delle immagini e video sui canali ufficiali dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni (sito istituzionale), esprime la propria opposizione e dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, chiedendo espressamente di posizionarsi al di fuori dello raggio di inquadramento delle videocamere o, in alternativa, l'interruzione della ripresa audio e video in occasione del proprio intervento.

____, li _____

Firma

Richiesta di ripresa audiovisiva della seduta del Consiglio Dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE**

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____ residente in _____
Via _____ Recapito telefonico: _____,
in qualità di _____

C H I E D E

Di poter effettuare ripresa audio/video della Seduta Consiliare del _____

1. Modalità delle riprese: _____
2. Finalità perseguite: _____
3. Modalità di trasmissione: _____
4. Responsabile del trattamento dei dati _____

Presa visione del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Dell'Unione, si impegna al rispetto delle disposizioni ivi contenute e si assume piena responsabilità civile e penale per un utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Allega fotocopia del documento di identità.

_____, _____

Spazio riservato al Presidente del Consiglio dell'Unione

Si concede l'autorizzazione ad effettuare riprese audiovisive della seduta consiliare in oggetto

Non si concede l'autorizzazione ad effettuare riprese audiovisive della seduta consiliare in oggetto

Motivazione: